



Prefettura di Enna
Ufficio territoriale del Governo

Enna, data del protocollo

AI SIGG. SINDACI
AI SIGG. SEGRETARI COMUNALI
AI SIGG. UFFICIALI ELETTORALI
DEI COMUNI DI
AGIRA, CENTURUPE, ENNA, NICOSIA, PIETRAPERZIA E
VALGUARNERA CAROPEPE

LORO SEDI

e, per conoscenza

AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
CIRCONDARIALE DI ENNA PRESSO IL COMUNE DI ENNA

AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
CIRCONDARIALE DI NICOSIA PRESSO IL COMUNE DI NICOSIA

AL PRESIDENTE DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE
CIRCONDARIALE DI PIAZZA ARMERINA PRESSO IL COMUNE DI
PIAZZA ARMERINA

OGGETTO: Elezioni amministrative 2020 - Propaganda elettorale e comunicazione politica

Per opportuna notizia e per aderire ad analoga richiesta della Regione Siciliana, si comunica che le norme in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica sono, com'è noto dettate dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, modificata con la legge del 24 aprile 1975, n. 130 e dalle leggi 10 dicembre 1993, n. 515 e 22 febbraio 2000, n. 28 e delle loro successive modifiche ed integrazioni.

La disciplina della materia è volta a garantire la *par condicio* tra le forze politiche presenti nel territorio e tra i candidati che partecipano alle competizioni elettorali, consentendo una adeguata pubblicità delle idee e dei programmi e la formazione di un libero convincimento degli elettori i quali, nella giornata precedente e durante le operazioni di voto, non possono più essere raggiunti da forme di propaganda pubblica.

Premesso quanto sopra, la legge stabilisce:



Prefettura di Enna

Ufficio territoriale del Governo

- dal 15° giorno precedente quello della votazione, il divieto di rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori (*art. 8, comma 1, legge 22 febbraio 2000, n. 28*).
- Dalle ore 24,00 del 2° giorno precedente quello della votazione, la fine delle facoltà di tenere comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta (*art. 9, legge 212/1956 e successive modifiche*).
- Nei giorni destinati alla votazione, il divieto di ogni propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (*art. 9, secondo comma, legge 212/1956 e successive modifiche*).

In vista dello svolgimento delle elezioni amministrative del 4 e 5 ottobre 2020 con eventuale turno di ballottaggio il 18 e 19 ottobre 2020, si reputa opportuno richiamare sinteticamente le scadenze ed i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente.

A) Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale (legge 4 aprile 1956, n. 212)

La giunta comunale, dal 33° al 30° giorno, precedente quello della votazione (nella circostanza, **da martedì 1 settembre a venerdì 4 settembre 2020**), stabiliscono e delimitano – in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti e distintamente per ciascuna elezione che avrà luogo nella stessa data – gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati.

Le giunte comunali dovranno provvedere alla ripartizione degli spazi in tante sezioni quante sono le liste che partecipano alle competizioni elettorali, entro i due giorni successivi alla ricezione delle liste ammesse.

Le Commissioni Elettorali Circondariali, non appena definite le liste ammesse con i rispettivi contrassegni e numeri d'ordine, dovranno comunicare prontamente tali dati ai signori Sindaci, al fine di consentire alle giunte comunali di assegnare prontamente gli spazi predetti.



Prefettura di Enna

Ufficio territoriale del Governo

B) Inizio della propaganda elettorale – divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130).

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione e quindi da venerdì 4 settembre 2020, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insigne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

C) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Nel medesimo periodo, e quindi da venerdì 4 settembre 2020, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130.

Si rammenta, al riguardo che, in forza dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610), tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, dal Prefetto.

D) Uso dei locali comunali (art. 19, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515).

Si ricorda che, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, codesti Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

Si rimane in attesa di un cenno di ricevuta e di esatto adempimento.


Dott. Liborio Nasca

p. IL PREFETTO
IL VICEPREFETTO VICARIO
(Sindaco)
